

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 16

(Monitoraggio sulle funzioni delegate)

1. Gli enti locali trasmettono, entro il mese di giugno di ogni anno, alla struttura regionale competente a gestire il demanio marittimo i dati relativi ai provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché le informazioni e i dati relativi ai canoni e alle indennità introitati nell'anno precedente, corredati di adeguata documentazione che consenta di individuare i beni oggetto dei diversi provvedimenti e gli elementi essenziali degli stessi.